



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile
Medaglia d'argento al valor militare

ORDINANZA N. 10 del 12/05/2020

OGGETTO: ALFONSINE - LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI ORDINANZE COMUNALI

ID: 516713
FASCICOLO N. 2020/01 06/000007

IL SINDACO

Viste le proprie Ordinanze:

- n. 55 del 31/12/2010 ad oggetto "Disciplina inerente gli orari di apertura, chiusura e festività per l'esercizio delle attività di estetista";
- n. 54 del 31/12/2010 ad oggetto "Disciplina inerente gli orari di apertura, chiusura e festività per l'esercizio delle attività di acconciatore ebarbiere";

Considerato che:

- tali provvedimenti definiscono un regime di orari e giorni di apertura delle attività di acconciatori ed estetista non più adeguato ai vigenti principi di liberalizzazione delle attività economiche;
- la particolare situazione che si è verificata negli ultimi mesi a causa dei provvedimenti limitativi, assunti dal Governo e dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Covid-19, che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore dell'acconciatura e delle estetiste, rende necessario stabilire misure volte a garantire, alla riapertura di tali attività, l'armonizzazione dell'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Preso atto della richiesta (prot. n. 23106 del 04/05/2020) formulata dalle associazioni dell'Artigianato maggiormente rappresentative a livello locale (CONFARTIGIANATO e CNA) con la quale viene segnalata la necessità, fortemente richiesta da tutta la categoria del benessere e dei servizi alla persona, di impostare una procedura che consenta a chi svolge il mestiere di acconciatore, estetista, barbiere, ecc. di potere lavorare con orari più ampi e senza giornate di chiusura, una volta che verrà disposta la riapertura delle attività";

Viste, in particolare, le seguenti norme di liberalizzazione:

- DL 04/07/2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248;
- DL 31/01/2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività' economiche – convertito con legge 02/04/2007, n. 40;
- il Dlgs 26/03/2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- DL 13/08/2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148;



Comune di Alfonsine
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440
www.comune.alfonsine.ra.it
urp@comune.alfonsine.ra.it

- DL 06/12/2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici – convertito con legge 22/12/2011, n. 214;
- DL 24/01/2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – convertito con legge 24/03/2012, n. 27;

Considerato che:

- con i Decreti Bersani del 2006 e 2007 le attività di acconciatore ed estetista sono state liberalizzate eliminando gli obblighi di rispetto delle distanze fra esercizi simili e abolendo l'obbligo di chiusura infrasettimanale solitamente individuato nel lunedì;
- con i successivi decreti emanati nel 2011 e 2012 (di modifica del cd. Decreto Bersani 1, DL 223/2006) sono stati eliminati tutti i vincoli che potevano ostacolare il libero esercizio delle attività produttive; in particolare, l'art. 3, co. 8 del DL 138/2011 consentiva di porre limitazioni alle attività produttive, con gradualità, solo nelle ipotesi di sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, riconducibili a: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.
- il principio generale derivante dalle norme di liberalizzazione e semplificazione citate (in particolare l'art. 3 del DL 138/2011) è quello per cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere; è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei casi:
 - a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 - b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
 - c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
 - d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 - e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica;

Visti:

- la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011, con cui viene meglio chiarito che eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti in *“danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”*, cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche
- il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Div. IV Promozione della concorrenza n. 0242480 del 26/11/2012 in merito alla liberalizzazione degli orari delle attività economiche di cui all'art.

31 del DL.6/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e agli obblighi di comunicazione al pubblico degli orari prescelti;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2065 del 27/07/2018, con cui viene confermata “la legittimità dell’ordinanza che liberalizza l’orario e i turni delle attività di acconciatori ed estetisti” ed evidenza che “non sono ravvisabili differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguitasi a far data dal DL 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59): le limitazioni “dinamiche” all’esercizio delle attività lato sensu commerciali, nelle quali rientrano sotto tale limitato profilo anche quelle artigianali, sono ammissibili solo per ragioni imperative di interesse generale; pertanto, la tutela della concorrenza, che tali norme – e, a seguire, la decretazione d’urgenza del 2011- hanno inteso valorizzare, può incontrare limiti in esigenze di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, ecc., ma non nella mera salvaguardia di indefiniti interessi di categorie;

Ritenuto pertanto necessario, cogliendo positivamente la segnalazione pervenuta da CNA e CONFARTIGIANATO, dare completa attuazione ai principi di liberalizzazione contenuti nel vigente ordinamento e, conseguentemente, abrogare le Ordinanze predette, fermo restando l’obbligo di comunicazione al pubblico degli orari di apertura (art. 8, co. 2 dei vigenti regolamenti delle attività di estetista, tatuaggi e piercing e di acconciatore);

..

Viste:

- la Legge 14/02/1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” e ss.mm.ii;
- la Legge 4/01/1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e ss.mm.ii;
- la Legge Reigonale 04/08/1992, n. 32, “Norme di attuazione della Legge 1/1990 per la disciplina dell’attività di estetista”;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, “Disciplina dell’attività di acconciatore” e ss.mm.ii;
- il regolamento per l’esercizio dell’attività di estetica e tatuaggio e piercing, approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 29 del 30/06/2010 e, in particolare, l’art. 8 “orari e tariffe”;
- il regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 30 del 30/06/2010 e in particolare, l’art. 8 “Orari e tariffe”;

Acquisito il parere favorevole della Giunta dell’Unione della Bassa Romagna nella seduta del 07/05/2020;

Visto l’art. 50, co. 7 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico sulle leggi sull’Ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;

ORDINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di dare atto della completa liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing e della conseguente abrogazione:

- a) di limiti massimi e minimi di orario giornaliero o settimanale;
- b) di fasce orarie di apertura o chiusura;
- c) dell’obbligo di chiusura infrasettimanale;
- d) dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune o all'Unione, né vidimazioni da parte del cartello indicante l'orario.

La chiusura per ferie non deve essere comunicata, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere inoltrata, in modalità telematica, comunicazione al servizio competente dell'Unione relativa al periodo di chiusura.

3. L'abrogazione delle seguenti ordinanze:

- n. 55 del 31/12/2010 ad oggetto "Disciplina inerente gli orari di apertura, chiusura e festività per l'esercizio delle attività di estetista";
- n. 54 del 31/12/2010 ad oggetto "Disciplina inerente gli orari di apertura, chiusura e festività per l'esercizio delle attività di acconciatore ebarbiere";

4. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

AVVERTE

Il mancato adempimento di quanto previsto dall'ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80 ad un massimo di € 500 nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/ 81.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico, a fini notiziali, e sul sito internet del Comune e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ferma restando l'immediata efficacia del presente provvedimento;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
- Sindaci dei Comuni dell'Unione Bassa Romagna;
- Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna;
- Stazione Carabinieri locale;
- Questura di Ravenna;
- Commissariato di PS di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Ravenna;
- Associazioni di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello locale;
- Associazioni dei consumatori locali;
- Organizzazioni sindacali;

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

Il presente atto può essere oggetto di modifica qualora dovessero emergere situazioni particolari, contingenti o meno, riconducibili comunque ai “motivi imperativi di interesse generale” come definiti nell’art. 8 del D.lgs 26/03/2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Il Sindaco
Avv. Riccardo Graziani